

# COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

## CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL CAMPO DI BOCCE COPERTO DI VIA PONTESELLI / VIA S. PIO X

L'anno Duemilaventicinque, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede  
municipale di Breda di Piave

### TRA

\_\_\_\_\_, Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Area 1 del Comune di  
Breda di Piave, domiciliato/a per la carica presso la sede municipale di Breda di Piave  
– Via Trento e Trieste n. 26 (C.F. del Comune: 80006200267), il/la quale agisce in  
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, di seguito denominato  
"Comune", a' sensi del decreto sindacale prot. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### E

l'Associazione Sportiva \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( ) – Via \_\_\_\_\_, n.  
(C.F. e P. IVA: \_\_\_\_\_), che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata/o per  
brevità anche "Gestore", per la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di  
Presidente Legale Rappresentante il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_  
( ) il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_),

### PREMESSO

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato  
approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione e l'utilizzo  
del campo di bocce coperto, di proprietà comunale, sito in Via Ponteselli / Via  
S. Pio X, per la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di stipula  
della presente convenzione;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Breda di Piave, come sopra rappresentato, concede alla Associazione sportiva dilettantistica, priva di finalità di lucro, \_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione e l'uso, nei termini più espressamente precisati negli articoli seguenti, del campo di bocce coperto sito in Via Ponteselli / Via S. Pio X – Breda capoluogo, di proprietà comunale. L'impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprende i terreni di gioco, le opere, le attrezzature e gli arredi di seguito descritti:

- ⇒ campo di gioco da bocce coperto
- ⇒ spogliatoi, servizi igienici
- ⇒ locali ad uso deposito/ricovero attrezzi
- ⇒ sala ad uso ricreativo / bar
- ⇒ area verde esterna di pertinenza dell'impianto

## ART. 2 – UBICAZIONE IMPIANTI

L'impianto sportivo di cui al precedente art. 1 è ubicato sui terreni catastalmente identificati come segue:  
Comune di Breda di Piave – Sezione A - Foglio 9 - mapp. n. 1745.  
e viene identificato come da ALLEGATO SUB A alla presente convenzione.

## ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di **anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula della stessa.**

In nessun caso la presente convenzione potrà essere rinnovata tacitamente.

Pertanto, la presente convenzione andrà a scadere il \_\_\_\_\_, fatto salvo, per entrambe le parti, il diritto di recesso da comunicarsi, a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 3 mesi.

Il Gestore, al termine di durata della convenzione ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare l'eventuale proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all'individuazione del nuovo Gestore e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

#### **ART. 4 – CUSTODIA**

Il Gestore è nominato custode dell'impianto e delle rispettive dotazioni e dovrà perciò garantire la sorveglianza degli stessi negli orari di apertura.

Alla risoluzione del rapporto di convenzione, i beni custoditi, complessivamente intesi come immobili e dotazione di attrezzature ed arredi, dovranno essere restituiti in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

#### **ART. 5 – SORVEGLIANZA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI**

Il Gestore dovrà provvedere:

- ⇒ all'apertura, alla chiusura ed alla conduzione dell'impianto sportivo mediante l'impiego di idoneo personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Gestore medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- ⇒ al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici;
- ⇒ alla pulizia dell'impianto e delle aree esterne di pertinenza, sia a seguito di attività ordinarie e continuative, che per le gare o manifestazioni sportive.

Il Gestore sarà, inoltre, tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il Gestore dovrà provvedere alla custodia, apertura, chiusura e pulizia dell'impianto sportivo anche durante le manifestazioni/iniziativa organizzate e/o patrocinate dal Comune.

#### **ART. 6 – ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE**

Saranno a carico del Gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze.

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi relativi alle riparazioni e sostituzioni di parti ed al mantenimento integro degli impianti che dovessero subire danni dovuti all'uso e all'impiego per essi previsto.

Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interventi di riparazione e/o sostituzione di apparecchi sanitari, rubinetterie, accessori di tutte le apparecchiature e tubazioni;
- b) interventi di riparazione e/o sostituzione di lampade, reattori, interruttori, ecc. dell'impianto di illuminazione (tutto ciò che è inerente il funzionamento);
- c) manutenzione rete metallica di recinzione dell'impianto, ivi comprese piccole sostituzioni e rattoppi di varchi o smagliature;
- d) verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli di recinzione, di tutte le opere in ferro presenti;
- e) la manutenzione e sistemazione degli eventuali attrezzi in dotazione;
- f) l'imbiancatura e la tinteggiatura interna degli edifici;
- g) riparazione e sostituzione di mattonelle del pavimento e del rivestimento, del battiscopa, nonché ripristino di piccoli tratti di intonaco;
- h) riparazione o sostituzione di tutte le attrezzature e mobili in dotazione;
- i) disotturazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, pozzetti di

ispezione, fosse biologiche, ecc.;

- i) sostituzione di vetri;
- k) riparazione di infissi, compreso ferramenta di movimento e di chiusura;
- l) pulizia dei locali e delle aree esterne;
- m) disinfezioni e disinfestazione in genere;
- n) manutenzione e pulizia dell'area verde esterna, di pertinenza dell'impianto;
- o) l'organizzazione delle attività, anche in relazione agli adempimenti in materia sanitaria, di ordine pubblico e di vigilanza e quant'altro occorrente a garantire il regolare svolgimento di gare e manifestazioni;
- p) prestazione gratuita della propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare;
- q) rispetto degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- r) provvedere alle dotazioni del materiale sanitario previsto per il primo soccorso ed alla tenuta di tale materiale in perfetta efficienza;
- s) supportare eventuali progetti, attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune e prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare;
- t) impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici ed al rispetto e qualità dell'ambiente;
- u) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e dell'impianto dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme in materia (es.: CEI e antincendio). Al Gestore

competete l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature.

Eventuali miglioramenti potranno essere proposti dal Gestore al Comune che, di volta in volta, adotterà le proprie determinazioni in merito. Il Gestore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il Gestore è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Qualora il Gestore intenda eseguire a proprie spese lavori sull'impianto e sue pertinenze, configurabili come manutenzione comportante il possesso di specifici titoli edilizi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione, per gli interventi di competenza del Gestore, le macchine operatrici in dotazione all'Ufficio Tecnico, previa richiesta da parte del Gestore e compatibilmente con le necessità di disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Spetta al Gestore espletare la procedura per chiedere ed ottenere le omologazioni dell'impianto in gestione, relative all'idoneità dello stesso all'esercizio della pratica sportiva ed allo svolgimento delle competizioni di vario livello.

Saranno a carico del Gestore, **cui saranno intestati i relativi contratti con voltura a carico del Comune, tutte le utenze inerenti alla gestione, al funzionamento e all'utilizzo dell'impianto sportivo, fatta eccezione per le utenze relative alla fornitura di energia elettrica che, considerata la non convenienza ad installare un contatore dedicato, continua a rimanere utenza in carico al Comune che, sulla base del contascatti appositamente installato, chiederà annualmente il**

**rimborso dei consumi conteggiati al Gestore, il quale è tenuto a provvedere entro 30 giorni dalla richiesta.**

Saranno a carico del Gestore i servizi connessi all'espletamento delle proprie attività.

Il Gestore si impegna a mantenere l'impianto sportivo in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da riconsegnarlo al Comune, alla scadenza della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Al fine di consentire al Comune di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.10, n. 136 e s.m.i., il Gestore si obbliga a consegnare, su richiesta del Comune, copia di tutti gli eventuali contratti di subappalto quali definiti dal D. Lgs. 50/2016, nonché di tutti gli eventuali subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, della presente convenzione.

#### **ART. 7 – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Al fine di assicurare il più tempestivo ripristino di funzionalità dell'impianto affidato, il Gestore si impegna a provvedere direttamente, a propria cura e spese, agli interventi urgenti ed improrogabili di manutenzione straordinaria, la cui spesa sia inferiore o pari ad € 500,00 (IVA inclusa).

Il Gestore si impegna, altresì, a darne immediata comunicazione al Comune.

Eventuali interventi urgenti ed improrogabili di importo compreso tra € 500,01 ed € 1.500,00 (IVA inclusa) che si rendessero necessari in orari in cui gli uffici comunali preposti fossero chiusi, potranno essere eseguiti direttamente dal Gestore, fermo restando l'obbligo a suo carico di comunicare all'Ufficio Tecnico, alla sua riapertura, le motivazioni, la natura, le modalità di esecuzione, il nominativo della ditta incaricata e l'ammontare della spesa sostenuta, al fine di ottenerne il rimborso, previa adozione dei necessari provvedimenti, da parte del Comune.

Salvo che nei casi sopra menzionati, è assolutamente vietato, al Gestore, eseguire nell'area dell'impianto sportivo qualsiasi opera o lavoro di straordinaria manutenzione.

In caso contrario, il Comune potrà chiedere il risarcimento dei danni provocati dal Gestore e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Gestore stesso.

#### **ART. 8 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE**

Il Gestore è tenuto a informare il Comune di ogni variazione che intende apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura del Comune richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso, ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 9 – ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA**

Allo scadere della convenzione il Gestore dovrà riconsegnare al Comune l'impianto sportivo, con le migliorie eventualmente apportate, senza poter pretendere compensi o risarcimenti di sorta.

Della riconsegna degli immobili e dei beni mobili oggetto della convenzione, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale con l'obbligo per il Gestore di reintegrare al Comune le eventuali deficienze riscontrate all'atto della riconsegna, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà.

#### **ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Saranno a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo.

L'Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del gestore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte dello stesso o di terzi fornitori.

#### **ART. 11 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

Il Gestore utilizzerà l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione per gli allenamenti e la disputa delle partite dei campionati e, comunque, per la pratica di discipline sportive compatibili con la destinazione dell'impianto.

L'utilizzo non si intende esclusivo. Il Gestore dovrà garantire l'uso pubblico dell'impianto a tutti gli appassionati della disciplina sportiva del gioco delle bocce, singolarmente o in forma associata.

A tal fine verrà predisposto dal Comune, in accordo con il Gestore e con gli eventuali altri gruppi/associazioni che utilizzano l'impianto, il calendario annuale di utilizzo dello stesso. Tutti coloro che intendono utilizzare l'impianto sportivo in via continuativa, dovranno presentare all'ufficio sport del Comune apposita richiesta scritta, almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva.

In caso di disaccordo tra le parti, interverrà il Comune, con decisione insindacabile.

Eventuali utilizzi da parte di associazioni sportive, enti e/o privati al di fuori del calendario annuale, dovranno essere richiesti per iscritto all'ufficio Sport del Comune, almeno 10 giorni prima. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dell'ufficio, sentito il Gestore.

Deve essere, in ogni caso, prioritariamente garantita la fruizione dell'impianto alle associazioni/gruppi di Breda di Piave.

Il Gestore dovrà sempre garantire la custodia, la sorveglianza e la pulizia dell'impianto

a norma degli artt. 4 e 5 della presente convenzione. A tale scopo dovrà predisporre apposito Regolamento d'uso dell'impianto, in accordo con il Comune, con le modalità, responsabilità e le prescrizioni di accesso e uso dell'impianto, da esporre in modo visibile all'utenza.

L'affidamento della gestione e dell'utilizzo dell'impianto è subordinata alla corresponsione del canone agevolato di cui al successivo art. 14, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto di cui alla presente convenzione e della onerosità della sua gestione.

**Il Comune stabilirà, ad inizio di ciascuna stagione sportiva, l'importo delle tariffe che altre società, enti o privati dovranno versare per l'utilizzo dell'impianto stesso; tali tariffe saranno introitate direttamente dal Comune.**

L'impianto dovrà, inoltre, essere messo a disposizione del Comune, senza onere alcuno, su semplice richiesta e previo preavviso di 10 giorni, per l'effettuazione di iniziative proprie, poste sotto il proprio patrocinio o disposte dallo stesso con carattere occasionale e/o continuativo, compatibilmente con le gare ufficiali di campionato delle squadre del Gestore.

Nessun contributo spese sarà comunque corrisposto, in ogni caso, a carico del Comune per le manifestazioni da esso organizzate.

Sarà compito del Gestore vigilare sul rispetto degli accordi che saranno di volta in volta assunti tra il Gestore e gli altri eventuali fruitori.

Nel caso in cui il Gestore intendesse attivare un servizio di biglietteria, esso rimarrà esclusivo responsabile nell'adempimento di quanto previsto dalle disposizioni normative, anche tributarie, in vigore ed esonera fin d'ora il Comune da ogni responsabilità che possa derivare da qualsiasi controversia con terzi.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'**

Sono vietate al Gestore le utilizzazioni dell'impianto per usi diversi da quanto specificato nella presente convenzione.

L'eventuale uso, esclusivamente episodico, per attività non direttamente legate alla pratica della disciplina delle bocce da parte del Gestore, o l'utilizzo a qualsiasi titolo da parte di terzi delle strutture in oggetto, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

### **ART. 13 – CONTRIBUTO PER LA GESTIONE**

Il Comune corrisponderà al Gestore, per il periodo indicato al precedente art. 3, un contributo pari ad € 1.500,00.= (IVA inclusa) per l'annualità sportiva di durata della presente convenzione, a fronte della spese da quest'ultimo sostenute per la gestione dell'impianto concesso in uso ed in considerazione dell'uso pubblico delle strutture e della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale.

Il contributo sarà erogato annualmente, a conclusione della stagione sportiva, entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Gestore, di quanto segue:

- una relazione analitica sull'attività svolta per la gestione dell'impianto in affidamento, riferita alla stagione sportiva precedente, corredata dal rendiconto delle entrate e delle spese, riferite alla gestione medesima.

L'erogazione del contributo è comunque condizionata alla accettazione e sottoscrizione della Carta Etica dello Sport Veneto, a cui il Comune ha aderito giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 02.07.2018.

Nel caso in cui, dai risultati del rendiconto annuale della gestione economica dell'impianto, risultasse un eventuale passivo per il Gestore, non vi sarà obbligo per l'Amministrazione Comunale di ripianarlo.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.10, n. 136 e s.m.i..

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui il Comune dovesse limitare l'uso e l'attività dell'impianto per cause che si rendessero necessarie, con preavviso di 15 giorni, il contributo di gestione sarà ridotto in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo. Le parti concordano che in tal caso nulla sarà dovuto al Gestore in riferimento al detto mancato utilizzo.

Sarà comunque riconosciuto al Gestore il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione del campo di gioco o altri eventuali servizi resi su richiesta del Comune, durante il periodo di mancato utilizzo.

#### **ART. 14 – CANONE ANNUALE**

Il canone annuale per l'utilizzo delle strutture oggetto di convenzione, dovuto all'Amministrazione, è fissato in **Euro 100,00** oltre I.V.A, se dovuta.

Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione entro il 31 Dicembre di ciascun anno di durata della presente convenzione.

Il Gestore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato la scadenza alla data prevista.

#### **ART. 15 – PUBBLICITA'**

Il Gestore potrà gestire gli spazi pubblicitari comunque di carattere esterno precario, destinando il ricavato a proprio favore, fermi restando gli adempimenti di legge in materia e in particolare il rispetto del vigente Regolamento comunale sulle pubbliche affissioni e il versamento delle imposte previste. Il Gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Gli spazi pubblicitari dovranno essere gestiti mediante regolari contratti e l'eventuale materiale pubblicitario dovrà essere affisso senza danneggiare la struttura sportiva.

E' obbligo del Gestore riservare gratuitamente, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari per promuovere le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale stessa.

#### **ART. 16 – LICENZE**

Il Gestore è tenuto a fornirsi a propria cura e spese di tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte e necessarie per lo svolgimento delle diverse attività all'interno dell'impianto concesso in uso.

E' consentita la gestione di un punto bar-ristoro all'interno dell'impianto sportivo oggetto di convenzione, quale servizio accessorio e di supporto riservato esclusivamente a favore degli associati del Gestore concessionario, in conformità a quanto in merito disposto dal D.P.R. n. 235/2001 e ss.mm.ii.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITA'**

Il Gestore esonera espressamente il Comune di Breda di Piave dai rischi derivanti dall'utilizzo diretto dell'impianto come regolamentato nel presente atto, nonché dai rischi derivanti dalle attività svolte anche da altri soggetti assegnatari dell'impianto, o dai rischi derivanti a seguito dei rapporti che il Gestore andrà ad instaurare per l'utilizzo, l'esercizio della custodia, l'espletamento della ordinaria manutenzione e la gestione dell'impianto.

Il Gestore si impegna, perciò, con la firma della presente convenzione, a tener sollevato il Comune da qualsiasi onere o responsabilità per incidenti o danni che dovessero accadere a persone o cose nell'ambito dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione e per tutta la durata della convenzione. Pertanto, dalla data di decorrenza della presente convenzione ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei

confronti di terzi che dello stesso Comune, relativa all'attività di gestione dell'impianto

sportivo in oggetto e di realizzazione delle opere previste, viene assunta dal Gestore.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque

provocati nell'esecuzione delle attività oggetto di convenzione, restando a suo

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul

Comune o di compenso da parte del Comune stesso.

Il Gestore sarà inoltre responsabile per ogni danno che l'impianto dovesse subire a

causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e, come tale, avrà

l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da

questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua

cura e spese.

A tale scopo, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, con oneri a proprio carico.

Copia di detta polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale

prima della stipula della presente convenzione. Annualmente, il Gestore dovrà inviare

al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

Qualora, a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o di altre deficienze di

copertura, i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il

Gestore, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio

carico il relativo onere, qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone

delle quali deve rispondere a norma di legge.

#### **ART. 18 – PERSONALE E SICUREZZA**

Il Gestore è responsabile dell'attività e della sicurezza dei propri soci, dipendenti e/o

collaboratori a qualsiasi titolo. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità connessa

all'attività del personale socio, dipendente e/o collaboratore del Gestore e nessun

rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi fra il Comune e gli operatori del

Gestore.

Il Gestore si impegna, altresì, nei confronti del proprio personale, ad applicare il trattamento economico dovuto secondo la normativa del settore, nonché a rispettare le norme sul versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e ad effettuare gli adempimenti fiscali prescritti.

Il Gestore si impegna, infine, a rispettare e far applicare ai propri soci, ai collaboratori e al proprio personale la normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzioni degli infortuni; dovrà dotare tali soggetti di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, nonché dare adeguate istruzioni per l'uso di tali dispositivi di protezione

Il Gestore sarà responsabile, nei confronti del Comune e di terzi che utilizzeranno l'impianto, dell'attuazione delle norme e disposizioni relative alla Sicurezza, nonché delle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni e delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del medesimo D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto, non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso l'impianto sportivo in oggetto) presenza del personale del Gestore e di quello del Comune, non vi sarà alcuna interferenza fra essi.

Le verifiche e le eventuali manutenzioni periodiche dei sistemi di prevenzione incendi saranno a carico dell'Amministrazione comunale, la quale potrà effettuarle direttamente o tramite affidamento a terzi.

#### **ART. 19 – CONTROLLI**

Il personale del Comune ed, in particolare, dell'Ufficio Tecnico, dovrà, con la frequenza e nei casi che riterrà opportuno, controllare l'efficienza e la buona manutenzione dell'impianto, dei materiali e delle attrezzature, previa comunicazione al Gestore, il quale potrà a sua volta essere presente con propri rappresentanti.

La mancata osservanza della presente convenzione e/o eventuali carenze manutentive riscontrate dal personale del Comune, saranno oggetto di valutazione e di discussione tra le due parti, opportunamente convocate, al fine di pervenire alla più idonea soluzione dei problemi eventualmente riscontrati.

Qualora le carenze o le violazioni dovessero persistere, il Comune potrà revocare la presente convenzione.

#### **ART. 20 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Il mancato rispetto, da parte del Gestore, anche di uno solo degli obblighi allo stesso derivanti dalla presente convenzione, costituisce giusto motivo di risoluzione.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di revoca, in ogni tempo, qualora motivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni particolari la rendessero opportuna, a suo insindacabile giudizio.

Le parti potranno comunque recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

E' altresì causa di risoluzione della convenzione il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dalla presente convenzione, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136.

#### **ART. 21 – CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra le parti, competente a giudicare sarà esclusivamente il Foro di Treviso.

#### **ART. 22 – PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE BENI CONCESSI IN GESTIONE**

Il Gestore dichiara di essersi recato presso l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, di aver preso totale conoscenza del medesimo con tutte le sue condizioni e circostanze generali e particolari, di accettarlo nel suo attuale stato e condizione, di considerarlo idoneo ai fini dell'uso e della gestione secondo le modalità contenute nel presente atto.

#### **ART. 23 – CAUZIONE E SPESE**

Il Gestore è esonerato dal prestare cauzione a garanzia della presente convenzione, in considerazione della modesta entità economica della stessa, nonché delle sue finalità sociali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Gestore.

Le parti convengono che il presente atto, redatto nella forma di scrittura privata, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.

#### **ART. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato ai sensi del D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento UE 679/2016, il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o

in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il Gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dalle citate norme.

#### **ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza ed a quelle che, di volta in volta, venissero imposte dalle autorità competenti.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo concordati con il Comune ed eventuali Regolamenti comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo degli impianti sportivi.

E' vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed agli usi e consuetudini locali.

**IL COMUNE**

**IL GESTORE**

**Il Responsabile di E.Q. Area 1**

**Associazione sportiva dilettantistica**

**Il Presidente ( \_\_\_\_\_ )**